



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Cinzia Barisano	Presidente
Nunzio Mario Tritto	Primo Referendario
Daniela Piacente	Primo Referendario
Donatella Palumbo	Referendario
Antonio Arnò	Referendario
Valeria Mascello	Referendario
Maria Rosaria Pedaci	Referendario
Benedetta Civilla	Referendario
Salvatore Romanazzi	Referendario, <i>relatore</i>

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

Vista la richiesta di parere prot. n. 4552 del 20.02.2026 pervenuta dal Sindaco del **Comune di Laterza (TA)**, al protocollo interno Cdc in pari data con il n. 983;

Vista la disposizione della Presidente della Sezione prot. n. 985 del 20.02.2026, di assegnazione della citata richiesta di parere ai fini della relazione al Collegio;

Udito il Magistrato relatore, Dott. Salvatore Romanazzi, nella Camera di Consiglio del 6 marzo 2026, convocata con ordinanza n. 6/2026;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

Con nota a firma del Sindaco pro tempore, acquisita al protocollo di questa Sezione Regionale di Controllo per la Puglia in data 20 febbraio 2026 con il numero 983, il Comune di Laterza (TA) ha inoltrato una richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

La richiesta ha ad oggetto la valutazione circa l'obbligatorietà del pagamento della quota socio-assistenziale, nella misura del 30%, conseguente al collocamento di un cittadino residente nel Comune di Laterza, affetto da patologia psichiatrica e ritenuto socialmente pericoloso, presso una struttura idonea insistente sul territorio comunale, disposto dall'Autorità giudiziaria in assenza dei presupposti giuridici e di fatto.

L'ente istante espone, in punto di fatto, che in esecuzione di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria, costituente misura di sicurezza detentiva, il predetto soggetto è stato trasferito dal circuito penitenziario e collocato presso la struttura denominata "Casa per la Vita".

Il Sindaco precisa che tale inserimento coattivo è avvenuto senza alcuna preventiva comunicazione all'Ente. In particolare, il Comune di Laterza dichiara:

- ✓ di non essere stato coinvolto dall'ASL territorialmente competente;
- ✓ di non aver partecipato ad alcuna Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM);
- ✓ di non aver effettuato alcuna valutazione socio-assistenziale;
- ✓ di non aver predisposto né approvato alcun progetto individualizzato;
- ✓ di non aver assunto alcun atto formale di presa in carico;
- ✓ di non aver adottato alcun conseguente impegno di spesa.

Il Comune riferisce che, "a distanza di tempo", la cooperativa che gestisce la predetta struttura ha richiesto il pagamento della quota socio-assistenziale prevista dal regolamento regionale per i percorsi socio-sanitari ordinari, la cui ripartizione prevede un onere del 70% a carico dell'ASL e del 30% a carico della famiglia o dell'ente.

Tuttavia, l'Amministrazione comunale rimarca che il citato regolamento regionale in materia di integrazione socio-sanitaria presuppone inderogabilmente l'attivazione dell'UVM, la redazione del progetto individualizzato, la presa in carico formale del Comune di residenza e il relativo atto amministrativo di impegno di spesa; presupposti che, nel caso in esame, risultano integralmente assenti.

A supporto delle proprie perplessità, l'Ente evidenzia che l'inserimento, traendo origine da un provvedimento giudiziario di natura detentiva, ha natura coattiva e non costituisce un percorso socio-assistenziale volontario, non essendo stato né disposto né richiesto dall'ente

locale. L'ente istante richiama altresì il D.P.C.M. 1° aprile 2008, che ha trasferito al Servizio Sanitario Nazionale le competenze in materia di sanità penitenziaria, e menziona la giurisprudenza amministrativa, la quale afferma che il Comune non può essere gravato di spese sanitarie o socio-sanitarie derivanti da provvedimenti giudiziari in assenza di formale presa in carico.

Il Comune di Laterza esprime il timore che l'eventuale accollo della spesa e il pagamento della quota richiesta in assenza di titolo giuridico possano violare il principio di legalità della spesa pubblica, integrare un danno erariale e determinare un'indebita traslazione di oneri tra amministrazioni pubbliche.

Tutto ciò premesso, il Comune di Laterza formula alla Sezione i seguenti quesiti:

- 1) se, in presenza di inserimento coattivo disposto dall'Autorità giudiziaria quale misura di sicurezza detentiva, il Comune di residenza sia giuridicamente obbligato al pagamento della quota socio-assistenziale;
- 2) se, in assenza di UVM, progetto individualizzato e formale presa in carico, possa configurarsi un'obbligazione a carico dell'ente locale;
- 3) se la competenza finanziaria debba essere imputata esclusivamente all'ASL territorialmente competente quale articolazione del SSN, ovvero al Ministero della Giustizia (trattandosi di esecuzione di misura di sicurezza), ovvero ad altra amministrazione statale;
- 4) se sia legittimo accollare al Comune tale spesa in assenza di titolo e presupposti giuridici.

DIRITTO

1. Ammissibilità della richiesta di parere.

L'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, ha previsto la possibilità per Regioni (direttamente), Province, Comuni e Città metropolitane (di norma, tramite il Consiglio delle autonomie locali, ove istituito) di richiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti «*pareri in materia di contabilità pubblica*».

Con orientamento espresso con atto del 27 aprile 2004 la Sezione delle Autonomie ha dettato gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio della funzione consultiva intestata alla Corte dei conti, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati a richiedere l'esercizio di tale funzione e l'ambito oggettivo della funzione medesima, delineando i requisiti di

ammissibilità soggettiva e oggettiva della richiesta di parere come caratteri di specializzazione funzionale che connotano la Corte dei conti in sede consultiva.

Tale verifica preliminare non risponde a mere esigenze formalistiche, bensì è posta a presidio della natura stessa della funzione intestata alla Corte dei conti. Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, la funzione consultiva non può risolversi in una forma di consulenza generale a favore dell'Ente, né può comportare l'inserimento della Magistratura contabile nei processi decisionali dell'amministrazione attiva.

1.1. Ammissibilità soggettiva.

Il requisito di ammissibilità soggettiva presuppone una verifica rigorosa della sussistenza di una duplice legittimazione: da un lato, una legittimazione di carattere esterno, concernente la riconducibilità del soggetto istante tra gli enti espressamente individuati dall'art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003 quali legittimati a proporre l'istanza; dall'altro, una legittimazione di carattere interno, volta ad accertare che la richiesta di parere provenga dall'organo di vertice dell'Ente, titolare dell'esclusivo potere di rappresentanza nei rapporti con la Corte dei conti e, in particolare, abilitato a sollecitare l'esercizio della funzione consultiva, secondo quanto delineato nell'atto di indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004.

Nel caso in esame, sotto il profilo della c.d. legittimazione soggettiva esterna, la richiesta di parere risulta pienamente ammissibile, atteso che proviene da un Comune, ente rientrante nel perimetro dei soggetti giuridici indicati dal citato art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003. La disposizione menzionata stabilisce, infatti, che la richiesta di parere possa essere avanzata dalle Regioni e, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, ove istituito, anche dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane; a tali soggetti si aggiungono le Unioni di Comuni, come recentemente affermato dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 1/SEZAUT/2021/QMIG.

Occorre altresì rilevare che la mancata istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (C.A.L.) nelle Regioni, ovvero il suo mancato funzionamento, non ostacola l'esercizio della funzione consultiva affidata alle Sezioni regionali di controllo, dovendosi ritenere legittimati a proporre l'istanza i soli organi rappresentativi dell'ente locale, in conformità a quanto sancito nell'atto di indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004 (Corte dei conti, Sezione delle Autonomie).

Analogamente, sotto il profilo della c.d. legittimazione soggettiva interna, che attiene alla titolarità del potere di rappresentanza del soggetto che agisce in nome e per conto dell'Ente nella formulazione della richiesta, non emergono ostacoli all'ammissibilità della domanda. Nella fattispecie sottoposta a scrutinio, l'istanza è sottoscritta dal Sindaco del Comune di Laterza, legale rappresentante dell'ente ai sensi dell'art. 50, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, TUEL, il quale, in qualità di organo di vertice politico e legale rappresentante dell'Ente, possiede legittimazione interna ed esterna a sollecitare l'esercizio della funzione consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, secondo quanto espressamente riconosciuto dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 11/SEZAUT/2020/QMIG.

1.2. *Ammissibilità oggettiva.*

Il requisito dell'ammissibilità oggettiva si considera integrato allorché ricorrano congiuntamente le condizioni di seguito indicate.

In via preliminare, il quesito prospettato deve attenersi alla materia della contabilità pubblica, secondo la nozione elaborata dalle Sezioni Riunite in sede di controllo e confermata dalla Sezione delle Autonomie, comprendente l'insieme dei principi e delle norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti locali, inclusiva della disciplina dei bilanci, dell'acquisizione delle entrate, dell'organizzazione finanziaria-contabile, della gestione della spesa, dell'indebitamento e della rendicontazione. Una visione dinamica di tale materia consente altresì di ricomprendere profili idonei a incidere sulla sana gestione finanziaria degli enti e sui pertinenti equilibri di bilancio, anche quando non direttamente riferibili alla contabilità pubblica in senso stretto, purché strumentali al perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa (Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, deliberazione n. 54/CONTR/2010, e Sezione delle Autonomie, deliberazioni n. 11/2020/QMIG, n. 5/2022/QMIG, n. 9/2022/QMIG, n. 14/2022/QMIG).

Sicché, sotto il profilo oggettivo, l'analisi del tenore letterale e delle finalità intrinseche dell'istanza impone più approfondite considerazioni.

Come statuito dalla fondamentale pronuncia di indirizzo delle Sezioni Riunite in sede di controllo (deliberazione 17 novembre 2010, n. 54/CONTR/2010), e conformemente ai principi ribaditi dalla Sezione delle Autonomie (*ex plurimis*, deliberazioni n. 5/AUT/2006 e

n. 3/SEZAUT/2014/QMIG), la nozione di “contabilità pubblica” non autorizza le Sezioni regionali a tramutarsi in organi di consulenza generale per la soluzione di specifiche vertenze gestionali. La giurisprudenza contabile ha da tempo individuato nei caratteri della generalità e dell’astrattezza le condizioni di ammissibilità imprescindibili per l’esercizio della funzione consultiva. La Corte non può pronunciarsi su istanze che implicino valutazioni di comportamenti amministrativi o di fatti già compiuti, ovvero che tendano a orientare l’ente in ordine a provvedimenti formalmente da adottare nei confronti di soggetti terzi. Un simile operato si risolverebbe in un’ingerenza nell’attività di amministrazione attiva, del tutto incompatibile con la posizione di terzietà e di indipendenza della Magistratura contabile.

Nel caso di specie, l’istanza difetta dei suddetti requisiti elaborati dalla giurisprudenza contabile. Il Sindaco del Comune di Laterza non sottopone un dubbio ermeneutico astratto, bensì un ben preciso “caso di specie”, relativo all’inserimento coattivo di un soggetto sottoposto a provvedimento dell’Autorità giudiziaria presso una struttura residenziale. L’istante riferisce che è stato richiesto all’Ente il pagamento della quota socio-assistenziale e, a fronte di tale pretesa, formula quattro quesiti diretti a stabilire se il Comune sia giuridicamente obbligato al pagamento e a quale plesso amministrativo debba essere imputata la competenza finanziaria.

Le specifiche formulazioni dei quesiti, tuttavia, travalicano i limiti propri della funzione consultiva, palesando profili di inammissibilità oggettiva.

A ciò si aggiunga un ulteriore e dirimente profilo di inammissibilità. Poiché l’inserimento del soggetto trae origine da un provvedimento dell’Autorità giudiziaria penale (qualificato dall’istante come misura di sicurezza detentiva), un’eventuale pronuncia di questa Sezione sulla ripartizione degli oneri scaturenti da tale specifico atto finirebbe per sindacare l’efficacia e gli effetti patrimoniali di una decisione adottata da altro plesso giurisdizionale, in violazione dei limiti imposti alla funzione consultiva contabile.

Tuttavia, in ossequio alla consolidata prassi giurisprudenziale di questa Magistratura (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 3/SEZAUT/2014/QMIG), la Sezione, prescindendo dai profili di stretta pertinenza del caso concreto, dichiara inammissibili i singoli quesiti nei termini specificamente formulati in relazione al caso di specie.

La Sezione Regionale di Controllo per la Puglia dichiara l'inammissibilità oggettiva dell'istanza e dei quesiti così come formulati dal Comune di Laterza.

La presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della Segreteria, all'Amministrazione interessata.

Così deliberato in Bari nella camera di consiglio del 6 marzo 2026.

Il Magistrato relatore
F.to Salvatore Romanazzi

La Presidente
F.to Cinzia Barisano

Depositata l'11 marzo 2026

Il Direttore della Segreteria
F.to Elisabetta LENOCI